

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD
Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 555 /DG/2009/DS

del 23.12.2009

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE AL DOTT. MOHAMMAD ALI' RADIAN TEHRANI PER ATTIVITA' DI SELEZIONE DI DONATORI DI TESSUTO E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI DONATORI DI SANGUE.
PERIODO: 01.01.2010 – 31.12.2010. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA.
SPESA PRESUNTA: €. 65.000,00**

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 65 – 7819 del 17 dicembre 2007, di nomina a Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide con decorrenza 1° gennaio 2008;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta della Responsabile della Gestione Funzioni Amministrative della Direzione Sanitaria, formulata nei termini seguenti:
- Dato atto che, con nota in data 17.09.2009, il Responsabile sanitario della Banca dei Tessuti Muscolo-Scheletrici, Dott.ssa Anna Maria Biondi, ha segnalato la necessità di avvalersi anche per l'anno 2010 di un consulente esterno per l'attività di selezione dei donatori di tessuto e per quella di supporto nella gestione dei donatori di sangue;
- Letto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale stabilisce che:
 - per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino, tra l'altro, nel campo dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- Rilevato che il comma 6bis della disposizione di cui sopra prevede, altresì, che, in via generale, il conferimento degli incarichi di collaborazione in questione avvenga secondo procedure comparative, adeguatamente disciplinate e rese pubbliche dalle amministrazioni;
- In considerazione dell'assenza di competenze medico specialistiche afferenti al settore in questione tra i Medici dipendenti, si ravvisa l'esigenza di rivolgersi ad un professionista esterno dotato di provata capacità professionale e specifica competenza tecnica (da individuare in esito

Pagina 1 di 6

Deliberazione n. <u>555</u> /DG/2009/DS	del <u>23.12.2009</u>
---	-----------------------

ad avviso pubblico di selezione), al quale affidare - mediante incarico libero professionale di durata annuale con impegno massimo di 120 ore mensili - l'attività di consulenza specialistica nella disciplina di che trattasi, a fronte di un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 45,00;

- Richiamata la deliberazione n. 449/DG/2009/SAP del 16.10.2009 con cui si è indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico libero-professionale a personale medico, avente ad oggetto attività di selezione dei donatori di tessuto e di gestione dei donatori di sangue;
- Dato atto che il Dott. Mohammad Ali RADIAN TEHRANI ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione ed è stato l'unico a presentarsi al colloquio fissato per le finalità di che trattasi e che lo stesso, a giudizio della Commissione, offre idonee garanzie di espletare correttamente l'incarico medesimo, giacché in possesso caratteristiche professionali e curriculari adeguate alle prestazioni richieste;

Dato atto che:

- L'art. 1 comma 565, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) fissa per ogni anno del triennio 2007-2009 gli obiettivi di contenimento della spesa da sostenere per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%) demandando alle singole Regioni - nell'ambito della propria autonomia - la definizione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- La Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) conferma le suddette disposizioni di legge in materia di obiettivi di contenimento della spesa;
- Nulla è innovato in materia dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
- La spesa per il reperimento della risorsa in questione troverà riferimento nell'ambito del budget annuale come sopra determinato;
- Rilevato che il Dott. Mohammad Ali RADIAN TEHRANI si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico nei termini di cui allo schema di contratto (di pagg. 2), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono definiti gli elementi essenziali della suddetta prestazione, ai sensi del più volte richiamato art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
- Rilevato che:
 - l'art.1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) impone limiti economici per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, e stabilisce la trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di conferimento;
 - tra le esemplificazioni espresse dalla Corte dei Conti nel documento datato 15.2.2005 ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 in materia di affidamento d'incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)" si sostiene, espressamente, che:
"Non rientrano nella previsione del comma 11 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati";

Deliberazione n. 555 /DG/2009/DS del 23.12.2009

- Atteso che l'oggetto del contratto è costituito dall'acquisizione di competenze medico specialistiche non presenti in azienda e pertanto si viene a configurare concretamente la fattispecie prevista dalla Corte dei Conti, alla luce del fatto che, in tale situazione, l'Amministrazione non ha facoltà discrezionale di non fornire il servizio;
- Ritenuto, per le suesposte ragioni, di poter oggettivamente sostenere che l'incarico riguarda competenze per le quali non sussistono in Azienda professionalità adeguate, ne deriva che esso non deve essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;
- Per quel che concerne, invece, il controllo preventivo della Sezione Centrale della Corte dei Conti, espressamente previsto dall'art. 17, comma 30 della Legge n. 102/2009, vista la nota 29.09.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si reputa che la norma citata sia riferibile solo alle Amministrazioni Centrali dello Stato e pertanto non trovi applicazione agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, il contratto in questione sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web di questa Amministrazione;
- Ritenuto di condividere la su estesa proposta della Responsabile della Gestione Funzioni Amministrative della Direzione Sanitaria e pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto del parere fornito sul presente atto, per quanto di competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

D E L I B E R A :

1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, al Dott. Mohammad Ali RADIAN TEHRANI, [REDACTED] e residente a Torino, [REDACTED] un incarico per attività di selezione dei donatori di tessuto e per quella di supporto nella gestione dei donatori di sangue, nei termini ed alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto (di complessive n. 2 pagine, costituente parte integrante del presente atto);
2. di dare atto che, per le motivazioni in premessa dettagliate, il presente atto non è riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, pertanto, non deve essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;
3. di dare atto che l'art. 17, comma 30 della Legge n. 102/2009, concernente il controllo preventivo della Sezione Centrale della Corte dei Conti, non trova applicazione agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;



Azienda Ospedaliera
C.T.O./MARIA ADELAIDE

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD

Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 555 /DG/2009/DS

del 23.12.2009

3. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per il reperimento della risorsa in questione troverà riferimento nell'ambito del budget annuale come sopra determinato;
4. di registrare la presunta spesa, derivante dal presente atto, pari a € 65.000,00, al conto 3 10 04 30 denominato "Consulenze sanitarie" del piano dei conti 2010;
5. di stabilire che la presente convenzione avrà validità dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
6. di provvedere alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web di questa Amministrazione a decorrere dal primo giorno di decorrenza del contratto in argomento;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l'imminente inizio di decorrenza dell'attività contrattuale in argomento.

Il Direttore Generale
Dott. Alberto ANDRION

firma

23 DIC. 2009

Torino, lì

Deliberazione n. 555 /DG/2009/DS

del 23.12.2009

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O./MARIA ADELAIDE ED IL DOTT. RADIAN TEHRANI MOHAMMAD ALI'.

Tra:

L'Azienda Ospedaliera C.T.O/Maria Adelaide (nel seguito: Azienda) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 06817560011 - nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Alberto ANDRION, nato a Carignano, il 23 maggio 1948, e domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima in (10126) Torino, - Via Zuretti, n. 29,

e

il Dott. RADIAN TEHRANI Mohammad Ali (nel seguito: contraente), [redacted] il [redacted] e residente ai fini del contratto in Torino, [redacted]

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto - Modalità di erogazione della prestazione

Il contraente si impegna, con il presente atto, ad eseguire, per conto dell'Azienda e senza vincolo di subordinazione, la propria opera professionale di collaborazione, nella selezione dei donatori viventi di osso in favore della Banca dei Tessuti Muscoloscheletrici e nella esecuzione di salassi di predeposito con procedura aferetica e loro registrazione e convalida in favore del servizio Trasfusionale del presidio C.T.O..

L'opera professionale di collaborazione dovrà svolgersi durante l'orario di apertura dei servizi sopramenzionati e cioè dalle ore 10,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali, per un orario mensile massimo di 120 ore.

La rilevazione dell'orario svolto avviene tramite timbratura di apposita cartolina.

Art. 2

Corrispettivo

L'Azienda a fronte delle prestazioni in argomento versa al contraente il corrispettivo orario omnicomprensivo di € 45,00.

I pagamenti avvengono su base mensile.

Art. 3

Copertura assicurativa

Il contraente stipula accollandosene gli oneri, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il caso di infortuni. Copia della polizza è trasmessa all'Azienda.

Art. 4

Durata

Il presente contratto ha durata dal 01.01.2010 al 31.12.2010.

In deroga agli articoli 2227 e 2237 del codice civile, è data facoltà a ciascuna delle parti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto dandone avviso all'altra parte, con raccomandata A.R., almeno un mese prima della data prescelta per il recesso, senza altri obblighi da ambo le parti se non di proseguire, durante il periodo di preavviso, nelle rispettive normali obbligazioni.

Art. 5

Sicurezza

Qualora le attività oggetto della presente convenzione siano per forma e sostanza invariate rispetto a quelle oggetto dei precedenti contratti, si fa riferimento al documento unico di valutazione dei rischi a suo tempo sottoscritto tra le parti.

Ove previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, i consulenti dovranno produrre alla S.C. Medicina del Lavoro e Prevenzione Infezioni il certificato di idoneità espresso dal medico competente.

Art. 6

Norma di rinvio

Le parti convengono che, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.



Azienda Ospedaliera
C.T.O./MARIA ADELAIDE

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD
Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 555 /DG/2009/DS

del 23.12.2009

Art. 7

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il contraente autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, finalizzato all'adempimento di specifici obblighi derivanti dalla stipula del presente contratto, nonché per eventuali ulteriori fini individuati da espressa previsione legislativa.

Il contraente è nominato incaricato del trattamento dei dati sensibili dei quali venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto.

Il contraente s'impegna altresì ad effettuare il trattamento dei dati con competenza e nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 196/2003 e delle istruzioni specificate nelle seguenti Procedure Generali dell'Azienda:

PG 542.05 – Sicurezza dei dati e tutela della Privacy

PG 63_.13 – Modalità di utilizzo della rete Internet e delle caselle pubbliche di posta elettronica

PG 63_.15 – Modalità di gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione per l'accesso ai dati mediante sistemi informatizzati.

Art. 8

Divieto di delega all'esecuzione delle prestazioni

Il contraente deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi della collaborazione di ausiliari, purché l'attività in questione venga svolta sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 9

Regime fiscale

Le spese di quest'atto inerenti e conseguenti fanno interamente carico al contraente.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico del contraente.

Torino, li

IL CONTRAENTE

Dott. RADIAN TEHRANI
Mohammad Ali

Per l'Azienda Ospedaliera
C.T.O./Maria Adelaide
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto ANDRION



RELATA DI PUBBLICAZIONE DI DELIBERAZIONE

MOD. PG 423.02-13 Revisione 3 del 09/12/2009 Approvazione: DG - Emissione: RD
Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Pubblicazione presso l'Albo Ufficiale per consecutivi giorni quindici dal 31/12/2009 al 14/01/2010.

S.S. Affari Istituzionali e Legali
Il Funzionario delegato
D.ssa Paola MALCANGI

firma

Paola Malcangi

La presente Deliberazione è esecutiva dal 23/12/2009 ai sensi dell'articolo 28, LR 24/01/1995, n. 10.

S.S. Affari Istituzionali e Legali
Il Funzionario delegato
D.ssa Paola MALCANGI

firma

Paola Malcangi

Si attesta che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la presente copia della Deliberazione n. 555 /DG/2009/DS, adottata il 23/12/09, è composta di n. 7 pagine ed è conforme all'originale depositato agli Atti.

28 DIC 2009

Il Funzionario delegato
all'autenticazione degli Atti
D.ssa Paola MALCANGI

firma

Paola Malcangi

data